

## La Pensione di Invalidità (o Inabilità) Civile

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

La pensione di inabilità civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un'età ricompresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata la totale inabilità lavorativa.

La pensione di invalidità (o inabilità) civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed [invalidi civili](#) con un'età ricompresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, ossia una invalidità pari al 100%. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale, cioè slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario. Per il quale è necessario, pertanto, il rispetto di determinati requisiti reddituali. Vediamo dunque in questa breve guida quali sono i requisiti e le condizioni per avere diritto al sostegno economico.

**Destinatari.** La prestazione, introdotta dall'articolo 12 della legge n. 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani **residenti in Italia**; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti (si ricorda che la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010 ha fatto venir meno il presupposto della titolarità della carta di soggiorno per la concessione del trattamento in parola).

Dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2024 il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni. Successivamente alla data appena indicata il requisito anagrafico dovrà essere adeguato agli eventuali ulteriori incrementi della [speranza di vita](#). La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, **non è reversibile ai superstiti** ed è pari, **per il 2022**, a **291,98 €** al mese.

**Il reddito.** Per avere diritto alla **pensione di invalidità civile** gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali, che comunque risultano di gran lunga più elevati rispetto a quelli previsti per l'[assegno mensile di invalidità](#). Per **l'anno 2022** il limite di reddito annuo da rispettare è pari a **17.050,42€**. Nella determinazione del reddito rilevante si rammenta che sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l'importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le [pensioni di guerra](#), l'[indennità di accompagnamento](#) nonché i redditi soggetti assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'Irpef. Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione [è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito](#). La corresponsione dell'assegno avviene **sempre in misura piena** se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.

Una particolare questione era sorta in passato in merito al fatto se questo limite di reddito si riferisse al reddito coniugale o solo a **quello personale** del soggetto invalido. Nella prassi

amministrativa, l'Inps ha optato per la seconda interpretazione, più favorevole agli interessati, salvo essere smentita più volte dalla prevalente giurisprudenza che ha indicato come tale limite si riferisse al reddito coniugale del soggetto richiedente le prestazioni.

Il problema è stato risolto alla radice dal legislatore con l'articolo 10, comma 5 del decreto legge 76/2013 con il quale è stato stabilito che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati ed [invalidi civili](#) deve essere determinato con riferimento al reddito agli effetti dell'Irpef **con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare** di cui soggetto interessato fa parte. Tale disposizione è stata ritenuta applicabile anche alle domande amministrative presentate prima della data di entrata in vigore della suddetta modifica, il 28 giugno 2013, ed a tutte le domande giudiziarie non ancora definite.

<b>Pensione Di Inabilita' Civile</b> (Art. 12, L.n. 118/1971)			
<b>Anno</b>	<b>limite di reddito personale</b>	<b>importo mensile</b>	<b>Importo Annuo</b>
2002	€ 12.796,09	€ 218,65	2.842,45 €
2003	€ 13.103,20	€ 223,90	2.910,70 €
2004	€ 13.430,78	€ 229,50	2.983,50 €
2005	€ 13.739,69	€ 234,09	3.043,17 €
2006	€ 14.238,75	€ 238,07	3.094,91 €
2007	€ 14.480,81	€ 242,84	3.156,92 €
2008	€ 14.886,28	€ 246,97	3.210,61 €
2009	€ 15.154,24	€ 254,88	3.313,44 €
2010	€ 15.305,89	€ 256,67	3.336,71 €
2011	€ 15.305,79	€ 260,27	3.383,51 €
2012	€ 15.627,22	€ 267,57	3.478,41 €
2013	€ 16.127,22	€ 275,87	3.586,31 €
2014	€ 16.449,85	€ 278,91	3.625,83 €
2015	€ 16.532,10	€ 279,47	3.633,11 €
2016	€ 16.532,10	€ 279,47	3.633,11 €
2017	€ 16.532,10	€ 279,47	3.633,11 €
2018	€ 16.664,36	€ 282,55	3.673,15 €
2019	€ 16.814,34	€ 285,66	3.713,58 €
2020	€ 16.982,49	€ 287,09	3.732,17 €
2021	€ 16.982,49	€ 287,09	3.732,17 €
2022*	€ 17.050,42	€ 291,98	3.795,74 €
* valore provvisorio			
<b>PensioniOggi.it</b>			

**Compatibilità con altre prestazioni e con lo svolgimento di attività lavorativa**

A differenza di quanto previsto per l'assegno mensile, la **pensione di invalidità civile** non è

**incompatibile** con le altre prestazioni a carattere previdenziale erogate da forme di [previdenza obbligatoria](#). L'incompatibilità infatti è stata soppressa dall'articolo 12 della [legge 412/1991](#) che ha abrogato parzialmente l'articolo 3, comma 1 della legge 407/1990: **pertanto dal 1° gennaio 1992 la prestazione può essere riconosciuta anche al titolare di [altre prestazioni previdenziali di invalidità](#)** (es. [pensione di inabilità](#) o [assegno ordinario di invalidità](#)). La prestazione è, parimenti, compatibile con l'[indennità di accompagnamento](#) ed è altresì erogabile se l'invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (articolo 14-septies, [legge 33/1980](#)).

**Non è invece compatibile con [altre prestazioni assistenziali](#)** per il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici. Pertanto le diverse prestazioni possono essere riconosciute a condizione che non si percepiscano per la stessa patologia benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Nè ovviamente la pensione può essere riconosciuta qualora il titolare percepisca gli indennizzi previsti in favore per i ciechi civili e per i sordomuti per i quali valgono i criteri dettati da norme specifiche.

La prestazione è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa a differenza di quanto accade con l'[assegno mensile di invalidità](#). Resta inteso che dall'attività lavorativa non deve derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento della prestazione in parola. **In merito al requisito della totale inabilità, il Ministero del Lavoro ha infatti indicato che questo non deve essere inteso come assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro** (Circolare Ministero Lavoro 5/1988).

## Trasformazione

La prestazione, come indicato, spetta attualmente sino al compimento di un'età pari a **67 anni**. Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in [assegno sociale](#) che, in tal caso, assume la denominazione giuridica di [assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile](#).

## Le maggiorazioni d'importo

L'importo base della [pensione di inabilità](#) civile può subire un aumento di **10,33 euro** al mese (per tredici mensilità) ai sensi dell'articolo 70, co. 6 della [legge 388/2000](#) qualora il titolare ed il coniuge non possiedano redditi superiori ad un determinato importo. La disposizione da ultimo richiamata riconosce, infatti a decorrere dal 1° gennaio 2001 tale maggiorazione a condizione che la persona titolare:

a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'[assegno sociale](#) e della predetta maggiorazione (per il 2022 questo valore è pari a **6.219,72 €**);

b) non possieda, **se coniugata**, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per il 2022 questo limite è pari a **13.036,27€**). Ai fini della valutazione del reddito valgono gli stessi criteri esposti in sede di riconoscimento della pensione di invalidità civile. Come per la pensione base anche la maggiorazione è corrisposta **sempre in misura piena** in caso di mancato superamento dei requisiti reddituali.

### **L'incremento della maggiorazione**

L'articolo 38 della [legge 448/2001](#) riconosce **una ulteriore maggiorazione** del trattamento, il cd. [incremento al milione](#), in presenza di particolari requisiti reddituali personali e coniugali. Originariamente tale incremento era previsto solo al perfezionamento dei **60 anni**. La [sentenza n. 152/2020](#) della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'indicato requisito anagrafico. Attualmente, pertanto, la maggiorazione **può essere conseguita a partire dal 18° anno di età** e consente di integrare la pensione di invalidità in una misura tale da raggiungere i **660,79€** al mese nel 2022 (cfr: [Circolare Inps n. 107/2020](#)). Per i soggetti già titolari della pensione di inabilità civile alla data del 20 luglio 2020 l'aumento, in presenza dei requisiti reddituali previsti (vedi *infra*), è stato **riconosciuto d'ufficio** dall'INPS dal **1° novembre 2020** con la corresponsione degli arretrati maturati dal 20 luglio 2020 (cfr: [messaggio Inps n. 3960/2020](#); [messaggio Inps n. 3647/2020](#)).

Tale maggiorazione tuttavia si atteggia in **misura diversa** rispetto alla concessione della pensione di invalidità base e della relativa maggiorazione di 10,33 euro mensile. Prima di tutto l'incremento in parola è concesso in base alle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario non possieda - per l'anno 2022 - redditi propri su base annua pari o superiori a **8.590,27 euro**;
- b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri - per l'anno 2022 - per un importo annuo pari o superiore a 8.590,27 euro, ne' redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 8.590,27 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale (cioè **14.675,70€**).

Ai fini della concessione della predetta maggiorazione si valutano però tutti i redditi percepiti dal richiedente anche quelli esenti da Irpef che in sede di riconoscimento della prestazione di InvCiv e della relativa maggiorazione base non erano stati considerati. Ai fini dell'[incremento al milione](#) occorre infatti valutare i **redditi di qualsiasi natura**, ivi compresi i redditi esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili all'IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale ed anche degli oneri deducibili. Devono essere valutati anche i

redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Resta escluso dalla valutazione solo il reddito della casa di abitazione, l'indennità di accompagnamento, le [pensioni di guerra](#), i trattamenti di famiglia (cfr: per dettagli [Circolare Inps 44/2002](#)).

Non solo. L'incremento della maggiorazione sociale in parola è riconosciuto in misura tale che qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti sopra evidenziati, l'incremento deve essere corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi (cd. **incremento in misura parziale**). La diversa valutazione del reddito comporta, in sostanza, che solo i soggetti sprovvisti di altri redditi al di fuori della pensione di inabilità civile possano ottenere il suddetto incremento in misura piena. Mentre gli altri soggetti rischiano di vedersi negato del tutto il riconoscimento dell'incremento o vanno incontro ad una riduzione dell'importo riconosciuto in misura tale da non determinare il superamento della cifra massima ottenibile.

## **Invalidi civili, ecco gli importi delle prestazioni e i limiti di reddito per il 2022**

Aggiornati dall'Istituto nazionale di Previdenza i valori relativi alle prestazioni assistenziali erogate nei confronti degli invalidi civili per il 2022.

Crescono nel 2022 le prestazioni erogate dall'INPS agli [invalidi civili](#). Quest'anno sia l'[assegno mensile di invalidità](#) che l'[indennità di frequenza](#) e la pensione di inabilità civile valgono **291,98€** al mese contro i **287,09 euro** erogati nel 2021 mentre l'[indennità di accompagnamento](#) arriva a **525,17€** al mese (rispetto ai 522,10€ del 2021).

Aggiornati anche i limiti di reddito. Per l'[assegno mensile di invalidità](#) e per l'[indennità di frequenza](#) non bisogna superare i **5.015,14 €** mentre resta più alto il reddito per la [pensione di inabilità civile](#) pari a **17.050,42 € annui**. Ai fini della concessione di tali prestazioni resta fermo il principio secondo il quale bisogna guardare **solo al reddito del beneficiario della prestazione**, con esclusione di quelli eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare a cominciare dal coniuge (ai sensi di quanto stabilito recentemente dall'articolo 10, comma 5 del Dl 76/2013).

Per effetto della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, inoltre, gli invalidi totali, i sordomuti titolari di pensione speciale e i ciechi assoluti possono ottenere il cd. [incremento al milione](#) sin dal compimento dei 18 anni (dai 70 anni per gli [invalidi civili](#) parziali e per i ciechi parziali) grazie al quale è possibile **raggiungere un massimo di 660,79 euro al mese**. L'ottenimento di questa maggiorazione, come noto, è più difficile dato che il titolare della prestazione di invalidità deve rispettare determinati requisiti reddituali che tengono in considerazione qui non solo il reddito personale ma anche quello coniugale.

Anche quest'anno, inoltre, l'[assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile](#) per gli invalidi parziali o totali potrà essere concesso a 67 anni: l'importo base è pari a **381,23 euro** al mese a condizione che il percettore rispetti i livelli di reddito personale previsti per il conseguimento delle prestazioni di invalidità civile (cioè 5.015,14€ o 17.050,42€ a seconda dei casi). Alla cifra si può aggiungere una maggiorazione aggiuntiva di € **86,88** prevista dall'articolo 67 legge n. 448/1998 e dall'articolo 52 della legge n. 488/1999 a condizione però che il titolare rispetti ulteriori requisiti di reddito personale e coniugale.

## Prestazioni Assistenziali: Importi e limiti di reddito per il 2022

Categorie	Importo Mensile	Limite di Reddito annuo personale	Maggiorazione	Incremento della maggiorazione <sup>5</sup>
<b>Invalidi civili</b>				
Assegno mensile (invalidità parziale)	€ 291,98	€ 5.015,14	€ 10,33 <sup>1</sup>	-
Pensione di inabilità civile (invalidità totale)	€ 291,98	€ 17.050,42	€ 10,33 <sup>1</sup>	€ 368,81
Indennità di frequenza (ai minori)	€ 291,98	€ 5.015,14	€ 10,33 <sup>1</sup>	-
Lavoratori Affetti da Talassemia Major e Depranocitosi	€ 524,35	nessun limite	-	-
AS sostitutivo Inv. Parziale ultra65enni	€ 381,23	€ 5.015,14	€ 86,88 <sup>2</sup> + € 12,92 <sup>3</sup>	€ 192,68 (dal 70° anno)
AS sostitutivo Inv. Tot. ultra65enni <sup>6</sup>	€ 381,23	€ 17.050,42	€ 86,88 <sup>2</sup>	€ 192,68
PS sostitutiva Inv. Parziale ultra65enni	€ 298,90	€ 5.015,14	€ 86,88 <sup>2</sup> + € 12,92 <sup>3</sup>	€ 275,01 (dal 70° anno)
PS sostitutiva Inv. Tot. ultra65enni <sup>6</sup>	€ 298,90	€ 17.050,42	€ 86,88 <sup>2</sup>	€ 275,01
<b>Sordomuti</b>				
Pensione speciale	€ 291,98	€ 17.050,42	€ 10,33 <sup>1</sup>	€ 368,81
indennità di comunicazione	€ 260,76	nessun limite	-	-
<b>Ciechi Civili</b>				
pensione per ciechi assoluti non ricoverati	€ 315,76	€ 17.050,42	€ 10,33 <sup>1</sup>	€ 345,03
pensione per ciechi assoluti ricoverati	€ 291,98	€ 17.050,42	€ 10,33 <sup>1</sup>	€ 368,81
pensione per ciechi parziali (ventesimisti)	€ 291,98	€ 17.050,42	€ 10,33 <sup>1</sup>	-
assegno per decimisti	€ 216,71	€ 8.197,39	€ 10,33 <sup>1</sup>	-
indennità speciale per i ventesimisti	€ 215,35	nessun limite	-	-
pensione per ciechi assoluti ultra65enni non ric. nati dopo il 31.12.1930	€ 315,76	€ 17.050,42	€ 73,90 <sup>7</sup>	€ 271,13
pensione per ciechi assoluti ultra65enni non ric. nati entro il 31.12.1930	€ 315,76	€ 17.050,42	€ 57,03 <sup>7</sup>	€ 288,00
pensione per ciechi parziali ultra65enni	€ 291,98	€ 17.050,42	€ 73,90 <sup>7</sup>	€ 294,91 (dal 70° anno)
pensione per ciechi assoluti ultra65enni ric.	€ 291,98	€ 17.050,42	€ 73,90 <sup>7</sup>	€ 294,91
<b>Indennità di Accompagno</b>				
invalidi totali	€ 525,17	nessun limite	-	-
ciechi assoluti	€ 946,80	nessun limite	-	-

### PensioniOggi.it

**NOTE:**

- 1) Maggiorazione prevista per gli infra65enni alle condizioni reddituali previste dall'art. 70, co. 6 l. 388/2000;
- 2) Originaria maggiorazione base dell'Assegno Sociale prevista alle condizioni reddituali indicate ai sensi dell'Art. 67 legge 448/1998 e dell'Art. 52, legge 488/1999;
- 3) Maggiorazione ulteriore dell'Assegno sociale prevista alle condizioni reddituali indicate dall'art. 70, co. 1 l. 388/2000;
- 4) nati dopo il 1.1.1931;
- 5) Cd. **incremento al milione** concesso dal compimento dei **18 anni** (salvo diversamente indicato) alle condizioni reddituali previste dall'articolo 38, legge 448/2001; l'incremento assorbe eventuali ulteriori maggiorazioni già riconosciute al titolare;
- 6) e **sordomuti** ultra65enni titolari di pensione speciale;
- 7) Originaria maggiorazione base dell'Assegno Sociale riconosciuta alle condizioni reddituali previste dall'articolo 67 della legge 448/1998.

L'indennità di comunicazione nel 2022 raggiunge i 260,76 euro al mese (a prescindere dal reddito del beneficiario) mentre l'importo della pensione speciale è pari a 291,98 euro al mese a condizione che il reddito annuo personale non superi i 17.050,42 euro. La pensione per i ciechi assoluti tocca nel 2022 i 315,76 euro al mese mentre quella per i ventesimisti (o assoluti ricoverati) viene erogata nella misura di 291,98 euro al mese, per entrambe il reddito annuo

personale non deve superare i 17.050,42 euro. Leggermente inferiori le prestazioni per gli **ipovedenti gravi**: 216,71 euro al mese a condizione che il reddito personale non sia superiore a 8.197,39€.

Crescono anche le **indennità legate alla condizione non autosufficienza degli invalidi**. Nello specifico per quanto riguarda le prestazioni erogate dall'Inps l'[indennità di accompagnamento](#) per gli invalidi totali raggiunge i **525,17 euro al mese** mentre l'omologa e sostitutiva indennità prevista per i ciechi assoluti tocca i **946,80 euro al mese**. L'**indennità speciale per i ciechi parziali** (ex art. 3, ln 508/1988) ammonta invece a 215,35 euro al mese. Queste prestazioni, come al solito, vengono erogate a prescindere dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare.

## **Pensione di inabilità agli invalidi civili**

[Accedi al servizio](#)

### **Cos'è**

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.

### **A chi è rivolto**

Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.

### **Come funziona**

#### **DECORRENZA E DURATA**

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

#### **QUANTO SPETTA**

Per l'anno 2021 l'importo della pensione è di **287,09 euro** e viene corrisposto per 13 mensilità. Il **limite di reddito personale annuo** è pari a **16.982,49 euro**.

Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.



La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Al compimento dell'età anagrafica per il diritto all'assegno sociale (per il 2022 pari a 67 anni), la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

## Domanda

### REQUISITI

La pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%);
- reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2021: 16.982,49 euro);
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- cittadinanza italiana
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione spetta anche se l'invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

La pensione di inabilità è **compatibile** con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.

È **compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.**

È **compatibile con l'attività lavorativa.**

### QUANDO FARE DOMANDA

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medico legale al termine dell'[accertamento sanitario](#).

Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

L'iter di riconoscimento si conclude con l'invio da parte dell'INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC, se fornito dall'utente, e resta disponibile nel servizio [Cassetta postale online](#).

## COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata direttamente **online** sul sito dell'INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un'associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

L'iter di riconoscimento si conclude con l'invio da parte dell'INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC, se fornito dall'utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

Con l'eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

### Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in **30 giorni**. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella [tabella](#) sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

La [tabella](#), oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.